

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 18

(Fondi di riserva)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

a) fondo di riserva per le spese impreviste;

b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;

c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;

d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione;

(6)(11)

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

(1)

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

(2)

6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

(3)

7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).

(7)

7 ter.

(ABROGATO)

(8)(9)(10)(14)

8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

(4)

9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

(5)

11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti.

(12)

11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli.

(13)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

4 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

- 5** Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
- 6** Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 24/2009
- 7** Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 6, lettera b), L. R. 24/2009
- 8** Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 12/2010
- 9** Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 15, comma 15, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.
- 10** Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 3, comma 4, L. R. 23/2013
- 11** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014
- 12** Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
- 13** Comma 11 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
- 14** Comma 7 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015